



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 171 Del 30/09/2024

APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART 26 ter DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II - TRASFORMAZIONE DI UN'AREA, DA ZONA E3 A ZONA F5 "ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO- AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE " E MODIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - I.E.

L'anno **Duemilaventiquattro**, il giorno **Trenta** del mese di **Settembre** alle ore **18:00** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Antonioni Luca	Consigliere	Si
2)	Bavosi Marco	Consigliere	Si
3)	Bonci Del Bene Ippolita	Consigliere	No
4)	Cavalieri Francesco	Presidente del Consiglio	Si
5)	Cecchini Luciano	Consigliere	Si
6)	Costa Giuseppe	Consigliere	Si
7)	Cucchiardini Sara	Consigliere	No
8)	Delvecchio Davide	Consigliere	No
9)	Fanesi Cristian	Consigliere	No
10)	Forti Kristian	Consigliere	Si
11)	Gaiardi Mosè	Consigliere	Si
12)	Giammarioli Maria Flora	Consigliere	Si
13)	Magalotti Cesare	Consigliere	No
14)	Marchegiani Lorenzo	Consigliere	Si
15)	Marchegiani Stefano	Consigliere	Si
16)	Mascarin Samuele	Consigliere	Si
17)	Montalbini Andrea	Consigliere	Si
18)	Panaroni Francesco	Consigliere	Si
19)	Pieretti Davide	Consigliere	Si
20)	Ravagli Camilla	Consigliere	Si
21)	Rinaldi Fiammetta	Consigliere	Si
22)	Rinaldi Mario Alberto	Consigliere	Si
23)	Scopelliti Carmelo-Luigi	Consigliere	Si
24)	Serfilippi Luca	Sindaco	Si
25)	Tinti Dimitri	Consigliere	No

Presenti: **19** Assenti: **6**

Cavalieri Francesco, Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **Stefano Morganti**.

Vengono nominati scrutatori: **Gaiardi Mosè, Marchegiani Lorenzo, Ravagli Camilla**.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART 26 ter DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II - TRASFORMAZIONE DI UN'AREA, DA ZONA E3 A ZONA F5 "ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO- AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE " E MODIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Bonci Del Bene, Tinti, Delvecchio, Fanesi e Cucchiarini.

Sono usciti i consiglieri Montalbini, Delvecchio, Bonci Del Bene e Mascarin.

Sono presenti n. 20 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 222 del 20.12.2023 ha adottato la variante urbanistica avente ad oggetto "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA L. 133/2008. INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 13/03/2023 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025". ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART 26 ter DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II - TRASFORMAZIONE DI UN'AREA, DA ZONA E3 A ZONA F5 "ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO- AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE " E MODIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. i.e.
- il Consiglio Comunale con delibera n. 127 del 22.07.2024 ha adottato definitivamente la variante urbanistica avente ad oggetto "ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART 26 ter DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II - TRASFORMAZIONE DI UN'AREA, DA ZONA E3 A ZONA F5 "ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO- AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE " E MODIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. i.e.

CONSIDERATO che:

in data 02.09.2024 con pg. n. 81913 è stato richiesto il parere di conformità alla PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZIO URBANISTICA-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-V.I.A.-V.A.S. - AREE PROTETTE ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. n. 34 del 05/08/1992 e s.m.i.

in data 12.09.2024 è stato acquisito con pg. n. 86136 il Decreto del Presidente della PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZIO n. 229/2024 con la quale si esprime il parere favorevole di conformità senza rilievi con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC.
(Allegato 1)

RICHIAMATO che :

- l'area oggetto di Variante Urbanistica ubicata in località Madonna Ponte è attualmente già attrezzata ed utilizzata per attività di Protezione Civile Comunale per la gestione di emergenze.

- la proposta di Variante Urbanistica si è ritenuta opportuna oltre che per la necessità di ampliare l'area per posizionare ulteriori moduli prefabbricati utilizzabili per la prima accoglienza in caso di necessità, anche per definire la stessa con una destinazione urbanistica consona al suo utilizzo.
- l'area oggetto di variante ricade nelle seguenti zone di PRG vigente:
 - E3 – *Zone agricole di rispetto* - normate dall'art. 57 delle NTA di PRG;
 - F5 - *Zone per attrezzature di interesse collettivo* normate dall'art. 66 delle NTA di PRG;
- L'area è interessata dai seguenti vincoli:
 - V1 – *Fasce di rispetto stradale* normate dall'art. 78 delle NTA di PRG;

l'area oggetto di variante ricade nelle seguenti zone di PRG adottato con D.C.C. n° 189 del 18/11/2023 e adottato definitivamente con D.C.C. n° 91 del 19/04/2024:

- Art. 53 *Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale - F5*
- Art. 8 – *Servizi di interesse pubblico - Attrezzature pubbliche di interesse generale:*
Spc - Servizi di protezione civile e ordine pubblico
Vincoli: Art. 76 – Fasce di rispetto stradale

- Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) di Protezione civile approvato con D.C.C. n. 174 del 14.11.2018 (tav. 6) segnala nei pressi dell'area oggetto di variante tre intersezioni fra il fosso adiacente e la viabilità, con opere di attraversamento indicate nel PEC 2018 come (... *aree che in passato sono state interessate da fenomeni di allagamento, che corrispondono principalmente a sottopassi stradali e zone poste in prossimità di attraversamenti del reticolo idrografico minore...*)

RICHIAMATO inoltre che :

La variante urbanistica prevede la trasformazione dell'area destinata attualmente a zona E3- “Zone agricole di rispetto” a zona F5- “Zone per attrezzature di interesse collettivo” introducendo la zona F5_PC “Aree per manufatti e attrezzature della Protezione Civile”

L'area nel dettaglio verrà utilizzata in parte per il posizionamento dei moduli prefabbricati per la prima accoglienza e in parte come logistica (montaggio tende sia per esercitazione che per ulteriori necessità di accoglienza in emergenza).

Lo STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E VERIFICA PER L'INVARIANZA IDRAULICA a supporto della Variante urbanistica per la richiesta del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e s.m.i ha espresso tra l'altro in relazione alla Tavola 6 del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile le seguenti considerazioni:

“L'insieme delle analisi eseguite ha permesso di accertare che in corrispondenza dei tre punti segnalati nel PEC (Fig. 1) non si sono verificati eventi di allagamento in passato e che la descrizione riportata nella Tav. 6 del PEC 2018 era dovuta all'accorpamento di più elementi ereditati dal PEC 2008.

Testimonianze fornite da abitanti e da persone che possiedono conoscenza della zona da oltre 30-40 anni, riportano che nelle aree adiacenti al Fosso scolmatore non si sono verificati allagamenti.

Pertanto, sulla base dei sopralluoghi effettuati, della documentazione e delle informazioni acquisite, riguardo l'Area di prima accoglienza di protezione civile non si ravvisano condizioni di criticità idraulica dovute a possibili allagamenti connessi all'eventuale esondazione del Fosso scolmatore.

Di conseguenza, si propone la revisione della Tav. 6 del PEC 2018 riclassificando i tre punti di attraversamento indicati in Fig. 1 come “Zone di controllo del reticolo idrografico (attraversamenti stradali)” e di modificare la definizione delle restanti aree in “Aree allagate in passato e segnalazioni RIM”.

RITENUTO per quanto richiamato sopra di modificare la TAV 6 del PEC 2018 riclassificando i tre punti di attraversamento indicati in Fig. 1 come “Zone di controllo del reticolo idrografico (attraversamenti stradali)” e di modificare la definizione delle restanti aree in “Aree allagate in passato e segnalazioni RIM” (reticolo

idrografico minore) come indicato nella TAV 6 rev 2023 (allegato 2 della D.C.C. n. 222 del 20.12.2023)

SOTTOLINEATO che:

- la presente variante al P.R.G. viene adottata ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 34/92, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e pertanto risulta esclusa dalle procedure di VAS in base a quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal comma 2, punto g), par. A.3) della DGR 1647/2019;
- la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;
- la presente variante è conforme a quanto disposto dalla Legge Regionale 22/2011 art.11 c.5 trattandosi di opera pubblica;

DATO ATTO che:

ai fini dell'adozione della Variante in data 25.10.2022 con pg. N. 102146 sono stati richiesti i pareri ai seguenti enti e uffici:

- **REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO**
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino
Parere ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01 e s.m.i
 - ASET S.p.A. Azienda Servizi sul Territorio;
 - COMUNE DI FANO – Settore Lavori Pubblici**
U.O.C Coordinamento e programmazione Lavori Pubblici;
- **COMUNE DI FANO – Settore Servizi Finanziari**
Servizio Patrimonio

A seguito della richiesta sono pervenuti i seguenti pareri(allegati alla D.C.C. n. 222 del 20.12.2023):

- **ASET S.p.A. Azienda Servizi sul Territorio**
*"In riferimento alla nota del comune di Fano del 25.10.2022 nr. Prot. 102146 acquisita al protocollo Aset Spa il 25.10.2022 prot. n. 15448, esaminati gli elaborati progettuali si esprime **parere favorevole.**"*
- **COMUNE DI FANO – Settore Servizi Finanziari - Servizio Patrimonio**
"Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, acquisita con P.G. n.102146 del 25/10/2022, si comunica che trattandosi di variante al P.R.G adottata ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 34/92, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale come disposto dall'art. 58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, si dovrà procedere all'adozione della variante mediante integrazione e modifica della Delibera Consiliare di Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione limitatamente al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni vigente."
- **COMUNE DI FANO – Settore V- Lavori Pubblici U.O.C. Programmazione e Coordinamento lavori Pubblici**
"In riferimento alla nota P.G. n. 102146 / 2022 - C del 25/10/2022 , Nulla Osta per quanto di competenza".

La **REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino** a seguito dell'integrazione suddetta ha rilasciato il parere acquisito con pg.61691 del 16.06.2023:

(...)

.... in sede di valutazione finale si esprime parere favorevole, in ordine alla compatibilità della variante

urbanistica proposta con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi le valutazioni e gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011, con le indicazioni e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

Preso atto delle Considerazioni Conclusive contenute nella Relazione Geologica-Geomorfologica, Verifica di Compatibilità Idraulica e Verifica per l'Invarianza idraulica, ad esito dell'analisi condotta sul Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile di Fano, si procederà, come proposto, alla revisione della Tav. 6 del PEC 2018 riclassificando i tre punti di attraversamento posti in prossimità dell'area oggetto di variante come "Zone di controllo del reticolo idrografico (attraversamenti stradali)" modificando la definizione delle restanti aree in "Aree allagate in passato e segnalazioni RIM" (cfr. Fig. 6 della Relazione Illustrativa).

- Data per verificata la stabilità della sponda attuale del fosso scolmatore nel tratto afferente all'area destinata a F5_PC, al fine di evitare il manifestarsi di eventuali destabilizzazioni o cedimenti, i moduli abitativi ovvero altri sovraccarichi di una certa entità andranno posizionati ad una adeguata distanza di sicurezza, preferibilmente non inferiore a 4 m, misurata dal ciglio di sponda. Ciò anche per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia e manutenzione del corpo idrico.

- Allo scopo di mantenere adeguate condizioni di sicurezza idraulica sulla zona destinata ad attività di Protezione Civile risulta inoltre di primaria importanza garantire il mantenimento in efficienza del tratto di interesse del fosso scolmatore e dei relativi manufatti di attraversamento presenti, mediante periodica pulizia e manutenzione, affinché non si manifestino restringimenti e/o occlusioni a scapito del regolare deflusso delle acque verso valle.

- L'intera area andrà dotata di efficiente sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dilavanti, attraverso la rete di drenaggio artificiale o corpi idrici superficiali adeguati a riceverle.

- Come è noto, in base ai criteri tecnici (art.10, comma 4, della L.R. Marche n. 22/2011), approvati con D.G.R. n. 53/2014, l'accertamento finale in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale. Ciò premesso, per le successive fasi di progettazione delle opere di urbanizzazione relative all'area in argomento si evidenzia, agli uffici comunali preposti ad autorizzarle, che nelle elaborazioni prodotte dal geologo incaricato è stato determinato in via preliminare e precauzionale un volume di accumulo di 3,14 mc, da reperire mediante realizzazione di uno o più fossi di scolo.

- Si ritiene infine opportuna una valutazione della portanza dei terreni interessati ad accogliere i nuovi moduli abitativi, con identificazione dei cedimenti sia a breve che a lungo periodo in funzione della compatibilità con le opere in progetto, prendendo in considerazione anche le sollecitazioni sismiche attese, in funzione di una modellazione geologica-geotecnica e sismica del sito di interesse.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante urbanistica.

VISTA la scheda predisposta dall'Ufficio Patrimonio che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 6 della D.C.C n. 222 del 20.12.2023**);

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Governo del Territorio e V Commissione Lavori Pubblici nella seduta congiunta del 27.09.2024 con verbale n. 5;

DATO ATTO che:

la variante in oggetto è costituita dai seguenti elaborati digitali già allegati alla D.C.C. n. 222 del 20.12.2023 e in copia agli atti:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Elaborato grafico TAV. U contenente:
 - Inquadramento aerofotogrammetrico;
 - Inquadramento catastale;
 - Ortofoto;
 - Progetto Urbanistico VIGENTE
 - Progetto Urbanistico in VARIANTE;
 - Ambiti di tutela VIGENTI;
 - Dettaglio area;
- c. Planimetria di dettaglio Area;;
- d. Studio geologico e di Compatibilità idraulica

- Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle Trasformazioni Territoriali;
Verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di Pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni Territoriali di cui all'art. 10 L.R. 22/2011;
Integrazione a seguito degli eventi meteo del 16-17-maggio 2023;
e. Tav. 6- Rev 2023 – Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 2018;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che all’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, commi 1 e 2 così recita:

“(1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica)”

VISTO l'art. 26-ter “Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni”, della L.R. n. 34/1992 e s.m.i. introdotto con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 2, per dare attuazione alla normativa statale sopra citata che dispone una normativa semplificata per l’approvazione delle varianti urbanistiche relative al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

VISTE :

- la Delibera Consiliare n. 18 del 13/03/2023 di “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) - I.E.”
- la Legge 133 del 06/08/2008 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’art. 58 della stessa;
- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e s.m.i.;
- la LR 23/11/2011 n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico....”;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- la D.G.R. 53 del 24/01/2014 Regolamento di attuazione della L.R. 23/11/2011 n. 22 “Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019, “Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010” - B.U.R. Marche n. 4 del 03/01/2020”;
- l'art. 33, comma 8 della L.R. n. 19 del 30/11/2023, "Norme della pianificazione per il governo del territorio"

VISTO il Piano Regolatore adottato con D.C.C. n. 189 del 18.11.2023 e adottato definitivamente con D.C.C. n° 91 del 19/04/2024 la cui proposta di Variante ne risulta conforme;

ATTESTATA ai sensi dell’art.147-bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

ATTESTATO:

- ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il medesimo non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, i dirigenti responsabili dei servizi interessati e RUP attestano ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti pareri congiunti richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 23.09.2024, favorevole;
- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore V LL.PP. Ing. Federico Fabbri in data 23.09.2024, favorevole, limitatamente alla modifica del PEC 2018;
- parere di regolarità contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari - Servizio Patrimonio Dott.ssa Daniela Mantoni in data 23.09.2024, favorevole, limitatamente agli aspetti patrimoniali.

Mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20
 VOTANTI: 19
 VOTI FAVOREVOLI: 19
 VOTI CONTRARI: 0
 ASTENUTI: 1 (Panaroni)
 PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

1) di **COSTITUIRE** tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

2) di **APPROVARE** la VARIANTE AL P.R.G.vigente AI SENSI DELL' ARTT 26 ter DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II - TRASFORMAZIONE DI UN AREA, DA ZONA E3 A ZONA F5 "ZONA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO- AREA PER MANUFATTI E ATTREZZATURE DELLA PROTEZIONE CIVILE " E MODIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE costituita dai seguenti elaborati allegati alla D.C.C. n. 222 del 20.12.2023 e in copia agli atti:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Elaborato grafico TAV. U contenente;:
 - Inquadramento aerofotogrammetrico;
 - Inquadramento catastale;
 - Ortofoto;
 - Progetto Urbanistico VIGENTE
 - Progetto Urbanistico in VARIANTE;
 - Ambiti di tutela VIGENTI;
 - Dettaglio area;
- c. Planimetria di dettaglio Area;
- d. Studio geologico e di Compatibilità idraulica
 - Asseverazione sulla Compatibilità Idraulica delle Trasformazioni Territoriali;
 - Verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di Pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni Territoriali di cui all'art. 10 L.R. 22/2011;
 - Integrazione a seguito degli eventi meteo del 16-17-maggio 2023;
- e. Tav. 6- Rev 2023 – Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile 2018;

3) di **DARE ATTO** che la classificazione dell'area di cui alla presente variante è conforme al PRG adottato con D.C.C. 189 del 18.11.2023 e adottato definitivamente con D.C.C. n° 91 del 19/04/2024;

4) di **DARE ATTO** che l'attuazione delle previsioni e la verifica delle prescrizioni impartite dalla REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO-P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino sarà effettuata mediante approvazione di delibera di Giunta Comunale;

5) di **DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001.

6) di **DARE ATTO** che la presente variante è esclusa dalle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto adottata ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 34/92, finalizzata alla valorizzazione/alienazione del patrimonio immobiliare comunale in base a quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal comma 2, punto g), par. A.3) della DGR 1647/2019

7) di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore 4° Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

8) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per l'iter di approvazione della variante è l'arch. Adriano Giangolini dirigente del Settore 4° - Urbanistica;

**E' uscita la consigliera Cucchiarini.
Sono presenti n. 19 consiglieri.**

Inoltre mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 19

VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Panaroni)

PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.vo n.267/2000 al fine di poter attivare celermente le procedure successive.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente del Consiglio

Cavalieri Francesco

F.to digitalmente

Il Segretario Generale

Stefano Morganti

F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **171** del **30/09/2024** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 30/09/2024

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Raffaella Portinari Glori